

IL NUOVO REDDITOMETRO (D.L. 31.05.2010, n. 78)

Fonti “Banca dati del sole 24 ore”

Una delle novità introdotta dalla recente manovra estiva (D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010) è la revisione del redditometro, ossia dello strumento utilizzato dal Fisco, tenuto conto del tenore di vita e degli investimenti, per determinare in via induttiva il reddito “minimo” attribuibile al singolo contribuente. Tale reddito minimo (presunto) verrà posto a confronto con quello dichiarato: nell’ipotesi in cui il reddito presunto risultasse superiore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato, scatterà la procedura di accertamento nel corso della quale dovrà essere il contribuente a giustificare la differenza con il possesso di redditi esenti da imposta o con il possesso di risparmio, di beni o denaro pervenuti per eredità, o altro.

I principali indicatori utilizzati dal Fisco per misurare la capacità di spesa del contribuente saranno: il possesso di auto di lusso o minicar, le spese per viaggi o iscrizioni a centri benessere o circoli, il pagamento di contributi per lavoratori domestici, le spese per l’utilizzo dell’abitazione, le rette di scuole private e l’utilizzo di altri beni di lusso (aeromobili, natanti, cavalli). Verranno tenuti in considerazione anche la composizione del nucleo familiare ed il luogo di residenza, sia perché si terrà conto del numero dei familiari a carico ovvero dei redditi degli altri componenti la famiglia, sia perché il tenore di vita cambia a seconda che si risieda in una zona altamente sviluppata ovvero in una zona depressa.

NUOVO REDDITOMETRO

Il DL 78/2010 ha riformato interamente la materia, prevedendo, in sostanza, che:

- l’accertamento sintetico può basarsi su “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”;
- sarà individuato, con apposito decreto ministeriale, il nuovo metodo di calcolo del “reddito-metro”, dando rilievo al nucleo familiare del contribuente nonché all’ambito territoriale di appartenenza;
- ai fini della legittimità dell’accertamento, occorre che il reddito dichiarato dal contribuente si discosti, anche solo per un anno, del 20% rispetto a quello accertato tramite il “redditometro” o la “spesa patrimoniale”;
- per contestare il maggior reddito accertato, il contribuente può dimostrare che questo deriva dal possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- prima di notificare l’accertamento, l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, anche al fine dell’eventuale stipula dell’accertamento con adesione;
- dal reddito determinato ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73 sono deducibili gli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d’imposta per oneri previste dalla legge (quali ad esempio le spese sanitarie e le spese di ristrutturazione o di riqualificazione energetica).

Si tratta pertanto di uno strumento che, proposto dall’art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, permette al Fisco di determinare il reddito imponibile delle sole persone fisiche tenendo conto del tenore di vita del contribuente stesso desumibile dalle spese per consumi e investimenti da questi assunte.

LA MAPPA DEGLI INDICATORI

Di seguito viene proposta un’elencazione delle nuove spese che, presumibilmente, dovrebbero essere assunte a riferimento per la determinazione sintetica del reddito in base al coefficiente di redditività stabilito, così come avviene per l’attuale formulazione del redditometro. Si ricorda, tuttavia, che il presente elenco è puramente indicativo e basato sulle indicazioni contenute nei documenti di prassi, in quanto, al momento della stesura della presente circolare non vi è ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, preposto per l’individuazione delle spese di riferimento.

La Mappa degli Indicatori			
Immobili	Mezzi di Trasporto	Tempo Libero	Altre Voci
<ul style="list-style-type: none">▪ case di proprietà▪ mutui▪ spese per l’affitto▪ consumi energia elettrica e gas	<ul style="list-style-type: none">▪ auto di lusso▪ barche▪ affitto posti barca▪ auto▪ moto▪ aerei▪ camper▪ minicar	<ul style="list-style-type: none">▪ centri ippici▪ centri benessere▪ case d’asta▪ circoli sportivi▪ circoli esclusivi▪ viaggi turistici▪ Gioielli e opere d’arte	<ul style="list-style-type: none">▪ assicurazioni▪ movimenti di capitale▪ scuole private▪ contributi previdenziali▪ lavoratori domestici

CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

I controlli saranno eseguiti specie dai reparti operativi della Guardia di Finanza, tramite pattuglie stradali (per verificare il possesso di auto di grossa cilindrata), motovedette (per appurare la rotta delle imbarcazioni) e addirittura mediante elicotteri (al fine di localizzare piscine e ville di lusso).

Inoltre, le verifiche sono indirizzate al rinvenimento dei c.d. “nuovi indici di capacità contributiva”, quali, ad esempio, le spese sostenute per l’iscrizione a circoli esclusivi, servizi di sicurezza personali, beauty farm e così via.

I dati provenienti dalle suddette verifiche confluiscono in varie banche dati e contribuiscono ad incrementare il patrimonio conoscitivo dell’Agenzia delle Entrate, sicché questa, per ogni contribuente “accertato”, avrà modo di esaminare in maniera approfondita la regolarità della sua posizione fiscale.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO

L’efficacia dell’accertamento sintetico è rafforzata da un’altra disposizione introdotta dal DL 78/2010, in tema di partecipazione dei Comuni all’accertamento. Il co. 2 dell’art. 44 del DPR 600/73, così come riformato dal DL 78/2010, stabilisce infatti che:

- l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche;
- prima dell’emanazione dell’accertamento sintetico, l’ufficio invia una segnalazione al Comune di domicilio fiscale del contribuente “accertato”;
- il Comune, entro 60 giorni dal suo ricevimento, comunica all’Agenzia delle Entrate ogni elemento utile alla determinazione del reddito.

PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE

Per far scattare l’accertamento basterà presentare uno scostamento tra il reddito complessivo dichiarato e il reddito complessivo accertato anche per un solo anno del 20%.

DECORRENZA

Il nuovo redditometro si riferisce in particolare ai redditi per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non era ancora scaduto il termine di dichiarazione; trova dunque applicazione dal periodo d’imposta 2009 e interesserà il modello dichiarativo trasmesso in settembre.

OBBLIGO di CONTRADDITTORIO

Sulla scia dell’indirizzo dei giudici di legittimità in tema di accertamenti standardizzati, il Legislatore della manovra correttiva ha stabilito l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere e notificare l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 600/1973.

Questi andrà dunque convocato di persona o per mezzo del rappresentante per fornire indicazioni, dati e notizie al riguardo.

Novità del redditometro in sintesi
Riferimento a spese di qualsiasi genere in luogo delle spese per consumi e investimenti; conseguente eliminazione della presunzione in materia di spese per investimenti (si presumevano sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti)
Più ampia prova contraria in base alla presenza di redditi comunque legittimamente esclusi dalla formazione della base imponibile
Eliminazione della necessità di produrre idonea documentazione; rilevanza anche ai mezzi probatori diversi da quelli documentali
Scostamento tra reddito complessivo accertabile e dichiarato del 20%, in luogo del 25%; sufficienza dello scostamento per una sola annualità in sostituzione dei due periodo d’imposta anche non consecutivi
Nuova determinazione del reddito accertabile in presenza di oneri deducibili o detraibili
Redditometro modulato in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza del contribuente

Contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento sintetico
Notifica al contribuente dell'invito a comparire ai fini dell'accertamento con adesione prima dell'avviso di accertamento sintetico
Invio di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate al comune di domicilio fiscale del contribuente per comunicazioni di elementi utili alla determinazione del reddito complessivo

Di seguito viene riportata una tabella comparativa tra il previgente redditometro e la nuova versione, al fine di evidenziare le differenze tra i due metodi accertativi

Redditometro previgente	Nuovo redditometro
Riferimento al possesso di determinati beni stabiliti dal D.M. 10.9.1992	Riferimento alla spesa sostenuta dal contribuente
Riferimento all'incremento patrimoniale	Introduzione di nuovi beni/spese indice
	Introduzione del concetto di nucleo familiare e ripartizione territoriale
Riferimento allo scostamento del 25% tra reddito dichiarato e reddito determinato sinteticamente per un biennio	Riferimento allo scostamento del 20% tra reddito dichiarato e reddito determinato sinteticamente anche per un solo anno
Riferimento al reddito lordo dichiarato	Riferimento al reddito netto dichiarato
	Attività di supporto da parte degli Enti
Prova contraria costituita dalla dimostrazione di aver percepito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e altri redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile	Prova contraria costituita dalla dimostrazione di aver percepito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
	Necessità di insaturazione del contraddittorio preventivo con il contribuente

REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE

Esistono profonde differenze fra i due strumenti che vale la pena ricordare. Innanzitutto è diversa la tipologia dei contribuenti nei cui confronti si possono utilizzare redditometro o studi di settore: il redditometro si applica nei confronti di tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotta o dichiarata (lavoro dipendente, lavoro autonomo, reddito d'impresa, reddito fondiario, reddito di capitale o altro); viceversa gli studi di settore si applicano esclusivamente nei confronti dei titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo (possessori di partita IVA).

Diversa è anche la finalità dello strumento, ossia l'oggetto delle misurazioni effettuate: nel caso del redditometro viene stimato un reddito (elemento rilevante ai soli fini delle imposte sul reddito), nel caso degli studi di settore vengono misurati (e stimati) i ricavi, proventi o corrispettivi dell'attività esercitata con rilevanza non solo ai fini delle imposte sul reddito ma anche dell'IVA, dell'IRAP eventualmente dovuta e dei contributi previdenziali.

In entrambi i casi (redditometro e studi) è garantita al contribuente la possibilità del contraddittorio, vale a dire la possibilità di difesa e di giustificare gli scostamenti rispetto al risultato stimato dal Fisco. Restano da definire le procedure che potranno utilizzare gli uffici in caso di contemporanea applicazione dei due strumenti.